

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **161/1992** (ECLI:IT:COST:1992:161)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CHELI**

Camera di Consiglio del **04/03/1992**; Decisione del **19/03/1992**

Deposito del **02/04/1992**; Pubblicazione in G. U. **15/04/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18294 18295**

Atti decisi:

N. 161

ORDINANZA 19 MARZO-2 APRILE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dal Pretore di Cagliari nel procedimento penale a carico di Gianfranco Pedditzi ed altri iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Gianfranco Pedditzi ed altri, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2, 5 e 7 del codice penale, il Pretore di Cagliari, con ordinanza del 10 luglio 1991 (R.O. n. 679 del 1991), ha sollevato - in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non impone al Pretore adito per la celebrazione del giudizio direttissimo tipico, che non abbia emesso provvedimenti restrittivi, di restituire gli atti al pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie";

che - secondo il giudice a quo - il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", ha l'obbligo di adire il pretore designato per la celebrazione dei giudizi direttissimi solo ove ricorra il presupposto dell'applicabilità di misure coercitive, mentre nessuna norma prevede che la mancata applicazione di misure coercitive da parte del giudice adito con le forme del procedimento direttissimo comporti la trasformazione del rito con restituzione degli atti al pubblico ministero;

che, in base alle disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 566 del codice di procedura penale, per la celebrazione del giudizio direttissimo è necessaria e sufficiente la sola convalida dell'arresto, con la conseguenza che il giudizio speciale, una volta instaurato, deve essere proseguito comunque, sia che il giudice accerti l'inapplicabilità di misure coercitive sia che la pubblica accusa non chieda, come accade talvolta in pratica, l'adozione di misure cautelari;

che - sempre ad avviso del giudice remittente - le disposizioni dettate dai commi quinto e sesto dell'art. 566 del codice di procedura, così interpretate, sarebbero in contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione perché comporterebbero l'impossibilità per il giudice di controllare, sotto il profilo della scelta del rito, le valutazioni del pubblico ministero, determinando "l'indiscriminata sottrazione dell'imputato sia al suo giusto giudice del procedimento incidentale di convalida ... sia a quello del dibattimento";

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, secondo il giudice remittente, le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 25, primo comma, della Costituzione, perché rimetterebbero la scelta del rito a valutazioni del pubblico ministero non controllabili da parte del giudice, determinando quale conseguenza la possibilità di una sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale;

che, in base all'art. 566, sesto comma, del nuovo codice di procedura penale, l'instaurazione del rito direttissimo è stata condizionata alla presenza di un provvedimento giudiziale, cioè alla convalida dell'arresto da parte del giudice, il che esclude l'esistenza di una scelta insindacabile del pubblico ministero in ordine al rito ed al giudice del dibattimento;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si ha violazione del principio del giudice naturale, sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione quando il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti imposti dalla riserva di legge (sent. n. 446 del 1990; ord. n. 902 del 1988; sent. n. 127 del 1979);

che, nella fattispecie condotta all'esame della Corte, tale violazione non sussiste, dal momento che risulta rispettata l'esigenza della precostituzione del giudice, quale garanzia di imparzialità dell'organo giudiziario;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.